N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo — Presidente rel ed est.
dott. Luca Boccuni — Giudice
dott. Lisa Torresan — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa da:

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. X e dall'avv.to e dom, XX

ATTORE/I

contro

B e C

rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti V, VV e dall'avv.to e dom. VVV

CONVENUTI

oggetto: trasferimento partecipazioni sociali

conclusioni :
attore:
" Nel merito
ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta
- accertarsi l'inadempimento dei signori B e C alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 19/06/2008 nei confronti del signor A
- conseguentemente condannare i convenuti signori B e C, in via solidale tra loro, a corrispondere all'attore signor A la somma complessiva di euro 77.000,00 oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- rigettarsi la domanda riconvenzionale avversa in quanto prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge".
convenuti
nel merito, in via principale: rigettarsi le domande tutte proposte da controparte perché infondate in fatto e diritto e comunque dichiararsi che nulla è dovuto dai sig. B e C per le ragioni di cui all'atto introduttivo

www.osservatoriodirittoimpresa.it
Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

in via riconvenzionale: condannarsi il sig. A a risarcire ai sigg.ri B e C il danno provocato dalla violazione del disposto di cui all'art 2557 cc in relazione alla cessione di quote D con riferimento ai fatti esposti in narrativa, danno da liquidarsi nella misura che risulterà accertata in corso di causa anche con valutazione equitativa che sin d'ora si richiede.
in ogni caso: spese, compensi di lite interamente rifusi, oltre IVA e cpa e rimborso forfetario come per legge .
In via istruttoria : come da memorie ex att 183 VI comma cp.c. n.2 e.3 .

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con giudizio ex art 702 bis c.pc. promosso davanti al Tribunale di Verona A ha chiesto che accertato l'inadempimento di C e B, alle obbligazioni assunte con la scrittura del 19.6.2008 questi ultimi venissero condannati, in via solidale tra loro, al pagamento all'attore di € 47.000,00 q della maggior somma maturata nel corso del giudizio fino a concorrenza di € 77.000,00 oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno della domanda *de qua* ha esposto di aver sottoscritto in data 19.6.2008 insieme a C e B, una scrittura privata di cessione di quote con la quale questi ultimi si erano impegnati ad assumersi un debito del A di € 200.000,00 (di cui € 174.322,00 a fronte di un mutuo acceso dal A presso la Banca E ed € 27.678,00 per altri suoi debiti personali) a fronte della cessione a loro di quote in titolarità del A in D e in F ; ha esposto altresì che le parti si erano accordate nel senso che C e B avrebbero anticipato € 10.000,00 e poi estinto il residuo debito di € 190.000,00 nei confronti del A mediante pagamento di rate mensili di € 2000,00 ciascuna, a partire dal mese di novembre 2008; il pagamento delle rate concordate era però avvenuto regolarmente solo fino al mese di luglio 2013 quanto C e B avevano corrisposto la minor somma di € 1000,00; dal successivo mese di agosto 2013 non era poi più stato corrisposto alcunchè maturando dunque le controparti un debito, fino all'agosto 2014, di € 27.000,00 in linea capitale e un residuo per rate a scadere di € 40.000,00.
Si sono costituiti in giudizio B e C eccependo l'incompetenza del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa ex art 2 DL 1/12 convertito in L. 27/12 trattandosi di controversia riguardante anche cessione di quote di s.r.l..
Nel merito hanno dedotto che l'accordo richiamato dal ricorrente era stata superato dalla volontà delle parti quale risultante dal successivo rogito notarile di cessione delle quote con cui era stato pattuito un corrispettivo per la cessione delle quote diverso ed era stata data quietanza circa l'integrale pagamento delle predette quote di tal che nulla più spettava al A
Inoltre hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore a risarcire loro il danno provocato dalla violazione del disposto dell'art 2557 c.c in relazione alla cessione delle quote D, nella misura da accertarsi in corso di causa. Hanno sul punto dedotto che il A successivamente alla cessione delle quote di D (pari al 25% delle quote sociali) aveva operato il sostanziale svuotamento del valore di avviamento aziendale stornando buona parte della clientela, che aveva così smesso di approvvigionarsi da D avendo il A proposto a detta clientela la vendita di fiori recisi per conto proprio o di una sua ditta tal G. Hanno affermato che in tal modo il A aveva provocato una riduzione del fatturato della società D nel corso del 2009 pari ad € 500.000,00.
Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 8.5.2015 si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di impresa ed ha fissato termine per la riassunzione.
A con atto di citazione notificato il 02/07/2015 ed il 03/07/20105 a C e B ha riassunto il giudizio avanti il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa. Il giudice istruttore rilevato che il Tribunale di Verona, non aveva rilevato ex art 702 ter secondo comma c.p.c. la inammissibilità della proposta domanda (essa non rientrava tra quelle

www.osservatoriodiritto.impresa.it
Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

per le quali il Tribunale decide in composizione monocratica ex art 702 bis c.p.c.) ma dato termine per la riassunzione in ragione della propria incompetenza, riassunzione che era avvenuta con citazione; ritenuto che stante la richiamata pronuncia del primo giudice ed essendo inoltre la riassunzione avvenuta con citazione, idonea anche a sorreggere proposizione di autonomo procedimento, non potesse più esser pronunciata la inammissibilità in ragione dell'originario ricorso depositato in violazione dell'art 702 bis primo comma c.p.c., ha concesso i termini di cui all'art 183 VI comma c,p.c. Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'attore, in considerazione del fatto che in corso di causa, era decorso interamente il termine per il pagamento rateale da parte dei convenuti, ha emendato le conclusioni chiedendo il pagamento della complessiva somma di € 77.000,00, pari all'intero importo residuo dovuto dai convenuti all'attore sulla base della scrittura privata del 19/06/2008; ha formulato altresì eccezione di prescrizione in relazione alla avversa domanda riconvenzionale di danno.
Controparte ha rilevato la tardività di detta eccezione
Dopo il deposito delle memorie ex art 183 VI comma c.p.c , precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.

Parte attrice afferma che il prezzo reale e voluto dalla parti per la cessione delle quote in oggetto è rimasto quello dell'accordo del 19.6.2008 nel mentre nell'atto notarile di cessione di quote del 9.7.2008 sarebbe stato indicato quale prezzo il valore nominale delle quote cedute "*per ovvi motivi fiscali*" (v. memoria del26.10.2016) ; adduce che diverso era il prezzo in allora realmente voluto dalle parti rispetto a quello indicato nel contratto notarile B , e C affermando che cuò si desumerebbe dal fatto che i convenuti hanno continuato, anche dopo l'atto notarile di cessione e la quietanza, a pagare al A ratei di € 2000,00 al mese.
Quanto ai rapporti tra contratto preliminare e definitivo va rilevato che per consolidata giurisprudenza qualora alla stipula del preliminare segua la stipula di contratto definitivo quest'ultimo, che può non conformarsi al contenuto e alla disciplina negoziale del contratto preliminare, diviene l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti configurando un nuovo accordo intervenuto tra le parti che si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta.
Pertanto quanto si voglia sostenere, nel silenzio del contratto definitivo, che vi siano comunque obblighi o prestazioni del preliminare che sopravvivono al contratto definitivo stesso spetta alla parte che afferma ciò e chiede l'adempimento di detto distinto accordo, vincere tale presunzione fornendo la prova, compatibilmente con i limiti probatori imposti all'oggetto del contratto, che vi sia un accordo per il mantenimento di detti ulteriori obblighi o prestazioni (Cass., Sez. 2, n. 9063 del 05/06/2012; Sez. 2, n. 15585 del 11/07/2007; Sez. 2, n. 233 del 10/01/2007 ecc.).
Quando invece non si sia di fronte ad un mero silenzio del contratto definitivo, ma ad una precisa indicazione nel contratto definitivo , come nel caso del prezzo qui in esame, e si sostenga che diversa sul punto , rispetto a quanto esposto nel contratto definitivo, sia la volontà delle parti (e dunque diverso sia l'accordo sul prezzo realmente voluto dalle parti rispetto quanto indicato nel contratto stesso (nella fattispecie il mantenimento del prezzo stabilito precedentemente nell'accordo del giugno 2008) si è in presenza di vera e propria allegazione di simulazione relativa.
La Suprema Corte a Sezioni Unite con la Sentenza n. 7246 del 26/03/2007, risolvendo precedente contrasto sul punto, ha precisato che operano, quando venga invocata da una delle parti del contratto la simulazione del prezzo , le limitazioni alla prova testimoniale stabilite dall'art. 1417 cc e 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto ed operando dette limitazioni anche in caso di simulazione solo parziale (nello stesso senso Cass. 3234/15) .
Nella fattispecie manca un documento (cd controdichiarazione) che provi la allegata coeva diversa volontà delle parti di mantenere il prezzo precedentemente fissato rispetto a quanto risultante dal negozio definitivo, non essendo valorizzabile quale controdichiarazione l'accordo del giugno 2008 in quanto formatosi anteriormente al contratto definitivo stesso (v sul punto anche Cass. 20541/2017).

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Neppure può farsi ricorso a presunzioni (quale quella invocata dall'attore che valorizza l'avvenuto pagamento sino al giugno 2013 di ratei dell'importo di € 2000,00 mensili) stanti le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall'art. 1417 c.c. e 2722 c.c alla prova testimoniale e dunque correlativamente, ex art 2729 cc, a quella per presunzioni .
Non vi neppure un principio di prova scritta ex art 2724 n. 1 c.c. circa un accordo per mantenere fermo il prezzo concordato nel giugno 2008 a fronte di quello dichiarato nel rogito del luglio 2008 (non essendo stato depositato alcun scritto proveniente da controparte valorizzabile sul punto) .
Non è stato infine neppure richiesto l'interrogatorio formale, ammissibile nel caso di cessione di quote non essendo essa soggetta ad obbligo di forma scritta né ad *substantiam né ad probationem*, (interrogatorio deputato sia ad ottenere confessione sia, attraverso la verbalizzazione delle risposte, eventuale principio di prova scritta ex art 2724 n.1 cc che può poi consentire l'utilizzabilità di presunzioni (v. Cassazione civile *Sez.* 1, *Sent. n.* 13857 *del* 07/07/2016) . ì

Da ultimo ai fini di vincere le limitazioni probatorie inter partes di cui all'art 1417 c.c e 2722 cc non rileva il fatto che parte attrice deduca che la indicazione del prezzo fatta nel contratto definitivo sarebbe dovuta ad *"ovvi motivi fiscali" (*affermazione peraltro ribadita in conclusionale*):* invero la cd. *"frode al fisco"* realizzata attraverso una indicazione simulata del prezzo al fine di ottenere risparmi d'imposta, facendo apparire un prezzo minore del prezzo realmente pattuito , rileva solo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ma non determina, tra le parti, nullità per illiceità del contratto (v. sentenza Cass. 9447 del 20/04/2007) di tal che non può ritenersi che si possa dar corso alla prova testimoniale o ricorrere a presunzioni ex art 1417 ultima parte cc. non essendo la prova per testi o presunzioni volta a far valere l' illiceità del contratto dissimulato.
Alla luce di quanto sopra non essendo utilizzabile la prova per presunzioni (unica prova offerta dall'attore) la domanda attorea non può che esser rigettata.

La eccezione di prescrizione formulata da parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale dei convenuti è tardiva posto che essa è stata sollevata solo nella prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c. mentre ex art 183 V comma c.p.c andava svolta nella prima udienza di trattazione

La domanda riconvenzionale è comunque infondata. E' assorbente sul punto il rilievo che vi può esser risarcimento del danno solo se il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'allegato comportamento illecito.
Nel caso di specie i convenuti hanno prospettato che vi sarebbe stata violazione del divieto di concorrenza e che a causa di tale violazione il fatturato di vendita di D sarebbe fortemente diminuito negli anni con conseguente diminuzione di valore delle quote: va osservato che la società di persone, è ente comunque munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio e ciò che viene lamentato è vicenda idonea ad incidere al più direttamente sul patrimonio sociale di D mentre il danno lamentato dai soci ha natura solo "riflessa" trattandosi delle conseguenze che il pregiudizio patrimoniale subito società può produrre sul valore della quota di partecipazione.
Poiché il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio ricevuto in dipendenza del comportamento illecito di terzi presuppone che i danni non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento di detti terzi la domanda risarcitoria non può che esser rigettata per il principio della cd. ragione liquida senza neppure esaminare se alla cessione di quote sia estensibile il divieto di cui all'art. 2557 c.c.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

www.osservatoriodirittoimpresa.it

1) rigetta la domanda attorea
2) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti
3) compensa integralmente le spese di lite

deciso in Venezia il 19.6.2018
Il presidente rel ed est.
Dott. Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9